

LUNEDÌ 11 MAGGIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Scadenze fiscali di marzo, aprile e maggio: arriva l'ulteriore proroga al 16 settembre con qualche sorpresa - pag. 2
- Taxation of cross-border workers: how the Covid-19 emergency could impact the application of international tax rules? - pag. 4
- Leveraged cash out: la Cassazione esclude l'abuso del diritto - pag. 7
- Udienze da remoto per i difensori tributari, ma non per i giudici - pag. 10

## LAVORO E PREVIDENZA

- Bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse: ripartono i pagamenti - pag. 14
- Isopensione: domande all'INPS solo online per i lavoratori prossimi alla pensione - pag. 16
- Decreto Rilancio: diritto allo smart working per i genitori con figli minori - pag. 18

## FINANZIAMENTI

- Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto ma non per tutti - pag. 20
- Acquisto mascherine e DPI: quali incentivi per imprese e professionisti - pag. 22
- Impresa Sicura: al via le domande per il rimborso di mascherine e disinfettanti - pag. 24

## IMPRESA


- Eurogruppo: dal MES finanziamenti a tasso ridotto per la sanità. Con quali regole? - pag. 25
- COVID-19 e decadenza del marchio: quando è giustificabile il mancato uso - pag. 27

## IN EVIDENZA

## Scadenze fiscali di marzo, aprile e maggio: arriva l'ulteriore proroga al 16 settembre con qualche sorpresa

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano


Slittamento generalizzato al 16 settembre 2020 dei versamenti di marzo, aprile e maggio relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali dell'IVA periodica con i limiti e le condizioni già previste dai precedenti decreti. E' questa una delle novità contenuta nel decreto maggio, ribattezzato Decreto Rilancio, che sta per essere approvato dopo lunghi giorni di discussioni sui contenuti e di relative indiscrezioni. Ma l'attesa potrebbe rivelare qualche sorpresa. Infatti, oltre al suddetto slittamento, secondo le ultime indiscrezioni confermate anche dal Ministro delle Finanze, dovrebbe essere previsto anche lo stop al versamento dell'IRAP per le imprese in crisi a causa del coronavirus.

Il Consiglio dei Ministri dovrebbe travagliata e, leggendo le bozze circolare oggi il **nuovo decreto** con colate in questi giorni, ciò può trovare un riscontro nell'enorme mole di norme in esso presenti, tanto da farlo assomigliare più ad una vera e propria **manovra di fine anno**. A dire il vero, questo decreto ha avuto una gestazione molto lunga e Il decreto dovrebbe 

## Bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse: ripartono i pagamenti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Potranno essere sbloccate le richieste di bonus 600 euro presentate, per il mese di marzo 2020, dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi non pensionati, che non sono state processate dalle Casse di previdenza d'iscrizione (in via esclusiva) per esaurimento delle risorse finanziarie stanziare. Il decreto interministeriale del 30 aprile 2020 (protocollato in data 4 maggio 2020) rifinanzia infatti il Fondo per il reddito di ultima istanza e estende la tutela a nuove categorie di lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali speciali previsti dal decreto Cura Italia. A quali nuovi lavoratori spetta il bonus di 600 euro?

Rifinanziamento del **Fondo per il reddito di ultima istanza** a favore lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali speciali previsti dal COVID-19 per consentire di evadere le richieste di **bonus 600 euro** le due direttrici d'azione lungo le quali si muove il decreto interministeriale firmato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 30 

## Fisco

Decreto Rilancio

## Scadenze fiscali di marzo, aprile e maggio: arriva l'ulteriore proroga al 16 settembre con qualche sorpresa

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Slittamento generalizzato al 16 settembre 2020 dei versamenti di marzo, aprile e maggio relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali dell'IVA periodica con i limiti e le condizioni già previste dai precedenti decreti. E' questa una delle novità contenuta nel decreto maggio, ribattezzato Decreto Rilancio, che sta per essere approvato dopo lunghi giorni di discussioni sui contenuti e di relative indiscrezioni. Ma l'attesa potrebbe rilevare qualche sorpresa. Infatti, oltre al suddetto slittamento, secondo le ultime indiscrezioni confermate anche dal Ministro delle Finanze, dovrebbe essere previsto anche lo stop al versamento dell'IRAP per le imprese in crisi a causa del coronavirus.

Il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare oggi il **nuovo decreto** con altre misure per contrastare la crisi che si è venuta a determinare con l'epidemia del coronavirus. A dire il vero, questo decreto ha avuto una gestazione molto lunga e travagliata e, leggendo le bozze circolate in questi giorni, ciò può trovare un riscontro nell'enorme mole di norme in esso presenti, tanto da farlo assomigliare più ad una vera e propria **manovra di fine anno**.

Il decreto dovrebbe contenere norme che spaziano dalla sanità alla giustizia, dalla pubblica amministrazione alla scuola e università.

Non manca poi il capitolo dedicato al sostegno per le imprese colpite dalla crisi e, quello che più interessa in questa sede, dedicato alle misure di carattere fiscale.

Tra le tante **norme fiscali** è presente un ulteriore slittamento dei versamenti già oggetto di sospensione con i due decreti che hanno anticipato quello di cui si discute e precisamente il "Decreto Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) e il "Decreto Liquidità" (D.L. n. 23/2020).

Questi due decreti hanno previsto, con effetti diversi e, soprattutto, requisiti disomogenei in merito all'individuazione dei beneficiari, lo slittamento dei versamenti di marzo (D.L. n. 18/2020) e di aprile e maggio (D.L. n. 23/2020) rispettivamente al 1° giugno e 30 giugno 2020.

Ora dovrebbe arrivare un ulteriore slittamento: i versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per capire meglio l'ambito applicativo della nuova disposizione occorre sintetizzare brevemente le norme contenute nei due decreti precedenti.

### Sospensioni previste dal Decreto Cura Italia

Il D.L. n. 18/2020 ha previsto che per i soggetti

esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non **superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti scaduti nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020** relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23, 24 e 29 D.P.R. n. 600/1973);
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'IVA.

Questi versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (o meglio, 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della prima zona rossa (allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), restano ferme le precedenti disposizioni (in particolare, quelle di cui all'art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020); è stato comunque previsto che i versamenti sospesi ai sensi del D.M. finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Inoltre, per i **settori maggiormente colpiti** dall'emergenza epidemiologica in atto (settore turismo, intrattenimento, cultura e sport) è stata prevista la sospensione dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020;

- ai versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per le associazioni sportive dilettantistiche la sospensione si estende fino al 31 maggio 2020 (con versamento da effettuare entro il 30 giugno in unica soluzione o in 5 rate mensili).

### Sospensioni previste dal Decreto Liquidità

Successivamente è stato emanato il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) che ha introdotto ulteriori e diverse sospensioni.

In particolare, è stato previsto che le sospensioni di ritenute, addizionali e IVA relative ai mesi di aprile e maggio 2020 si applicano per i soggetti con ricavi:

- **non superiori a 50 milioni di euro:** se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 33%;

- **superiori a 50 milioni di euro:** se registrano una flessione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto a marzo e aprile 2019 di almeno il 50%.

In questi casi, i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Inoltre, le suddette sospensioni si applicano, senza tener conto dei ricavi 2019, anche:

- a chi ha intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019;
- ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, purché, però, abbiano subito un calo del fatturato del 33% nei mesi di cui sopra.

La sospensione interessa anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Infine, per i lavoratori autonomi e gli agenti e rappresentanti con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta 2019 è prevista la

possibilità, su esplicita richiesta al sostituto, di non subire la ritenuta d'acconto sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Il versamento di tali ritenute sarà effettuato a loro cura entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

### Cosa prevede il nuovo decreto

Con il decreto in fase di approvazione si effettua un'ulteriore sospensione dei termini come previsti dalle disposizioni del Decreto Cura Italia e Liquidità.

In particolare, **si prorogano tutti i suddetti termini** ad un'unica data, quella del 16 settembre 2020..

Restano, però, fermi i diversi requisiti richiesti dalle norme sopra riportate: pertanto, i soggetti interessati restano gli stessi già individuati.

La novità, pertanto, si limita a concedere un **maggior lasso di tempo** per poter adempiere agli obblighi tributari che vengono, infatti, posticipati a dopo il periodo estivo.

### Ulteriori novità

Nel decreto in fase di approvazione **non c'è traccia** di proroghe relative ai versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Pertanto, l'unica "consolazione" per chi sperava ad una moratoria anche per le dichiarazioni dei redditi rimane quella presente nel Decreto Liquidità relativa alla possibilità di versare acconti ridotti senza subire sanzioni.

Va però segnalato che, almeno in base a quanto trapelato nelle ultime ore, dovrebbe essere prevista una norma in materia di **IRAP**.

Si pensa ad uno stop al versamento del saldo e dell'acconto di giugno dell'IRAP per le imprese che hanno subito perdite rilevanti di fatturato.

La norma **non è ancora esattamente definita** e, quindi, non è dato sapere, al momento di stesura di questo commento, in che modo e, soprattutto, chi sarà interessato dall'agevolazione.

## Fisco

Guidance from the OECD

## Taxation of cross-border workers: how the Covid-19 emergency could impact the application of international tax rules?

di Christian Montinari , di Alberto Sandalo - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

The Covid-19 emergency set unprecedented legal issues that involve international tax law too. How the health-emergency contingencies could impact the application of bilateral tax treaties is a matter examined by the OECD: the analysis focuses on concrete problems that may arise with respect to cross-border workers, meaning employees that perform working activity in a Country different from the one where they are tax-resident. Due to Covid-19 contingencies, cross-border workers may experience travel restrictions and quarantine obligations that could result in extended homeworking periods or even in the interruption of the employment relationship caused by the exceptionally adverse economic circumstances.

The first issue that the OECD analyses is the risk that an employee constrained to work in a country different from the normal country of employment could be viewed by the local tax administration to trigger a **permanent establishment** of the foreign employer.

### Permanent establishment risk

By way of example, assume that Mr A. is a French-tax-resident employee and Italian citizen. Mr A. is a top manager for the French holding of a MNE manufacturing group. Mr A. was in Italy spending some vacation time when it was discovered that a colleague of his contracted Covid-19. Mr A. decided to spend an indefinite quarantine time associated with homeworking in Italy and not to come back to France. During this period, Mr. A is expected to conclude contracts on behalf of the French company.

The French employer is worried that the presence of Mr A. in Italy could **trigger the risk of an Italian permanent establishment**.

In this respect, the OECD clarifies that a situation as such should not trigger *per se* a PE risk, due to its **exceptional and temporary** nature.

The OECD Model Tax Convention defines the permanent establishment as “a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on”. As per the OECD commentary, the definition requires that the fixed place is “**at the disposal**” of the enterprise. For a **home office** to qualify as such, it seems that the following requirement should be met:

- the home office should be used **on a permanent and continuous basis** to carry on the business of the enterprise; on the contrary, an intermittent and temporary use would not be considered as relevant;
- the employer should generally require the employee to work from his home office; this seems to suggest

that the home office should be deemed “at the disposal” of the enterprise when its “use” is the result of the **enterprise decision** (and not when its use stems from an autonomous and contingent decision of the employee and/or is the result of a **force majeure event**) - the enterprise should have **access and control** over the home office.

Another concern of the French employer is that Mr A. could trigger an **agency PE** in Italy, since it would **conclude contracts** on behalf of its French employer while being quarantined in Italy.

The OECD Model requires, in order to qualify as so-called agency PE, that the employee “habitually concludes contracts or **habitually plays the principal role** leading to their conclusion”. As the OECD Commentary clarifies, the “habituality” element requires a certain degree of permanence that could not be **merely temporary and transitory**. If the presence of the employee in a country (Italy, in the example) is merely due to Covid-19 contingency, such requirement would not be met.

### Distribution of taxing rights in case of cross-border workers: a hot topic

The situation where an employee is tax-resident in one country (Country of residence) **but** he performs employment activity in a different country (Country of employment) is ruled by Article 15 of the OECD Model - which is generally mirrored by the tax treaties concluded by Italy.

The main rule provided by Article 15(1) is that “salaries, wages and other similar remuneration” are taxable only in the country of residence **unless the “employment is exercised” in the other State**. As the OECD Commentary on Article 15 such other State (country of employment) **is the place where the employee is “physically present when performing the activities**



for which the employment income is paid”.

This rule, however, is derogated by Article 15(2) - meaning that the State of residence “wins back” the exclusive power to tax employment income - if:

- the employee stays in the “country of employment” (source State) for less than 183 during the year; **and**
- the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident in the country of employment, **and**
- the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the country of employment.

By way of example, assume that Mr B. is an Italian-tax-resident top manager that is employed by the Swiss HoldCo of an industrial MNE group. In order to supervise a five-year-long research project that started in Germany in 2017, for the last three years (2017-2019) Mr B. has been spending the majority of the year working at the premises of the German subsidiary of the group. Due to Covid-19 lockdown measures and travel restrictions, in 2020 Mr B will have spent in Germany only two months (January and February).

Considering that in 2020 Mr B. (i) would spend less than 183 days in Germany, and (ii) the remuneration is paid by the Swiss employer (therefore not by a German-resident employer) and (iii) the remuneration is not borne by the a German PE of the Swiss employer (that does not exist), **Italy** could claim the **exclusive right to tax the employment income** received by Mr B.

When confronting with a situation as such, in its analysis the OECD recommends an “**exceptional level of coordination between countries** to mitigate the compliance and administrative costs for employees and employers associated with involuntary and temporary change of the place where employment is performed”.

Potential consequences on the special Italian regime available to Italian-resident cross-border workers

Further, Italian tax law (article 51, paragraph 8-bis, Presidential Decree No. 917/1986) provides for a **special regime** available for **Italian-tax-resident employees** who:

- perform employment activity in a foreign State as the **exclusive object** of the employment relationship and
- stay in the foreign State for at least **183 days** within a twelve-month period.

Under the regime, the qualifying employees are not taxed on the actual foreign-sourced employment income received. Rather, they are taxed on a **notional amount** (“*retribuzione convenzionale*”) determined according

to the rules annually set by a Decree from the Ministry of Labour and Social Security. This notional amount varies depending on the **enrollment seniority** of the employee and on the **category of business** activity carried out.

The notional amount determined under the special regime never exceeds approx. EUR 200,000.00. Such amount, especially for the case of top managers, may be **significantly lower** than the actual salary received. In addition, the Italian Tax Administration clarified that the notional amount would cover any non-monetary form of compensation (including, by way of examples, shares and stock options) - rendering the special regime under analysis **all the more attractive**. If the employee stays in Italy for more than 183 days in the relevant timeframe due to homeworking, **the employee could lose his entitlement to benefit from the special regime**.

Potential issues related to stock-option

According to the OECD Commentary to Article 15, the State of source may tax **salaries, wages or other similar remuneration** to the extent they are derived from the exercise of employment in that State. **This applies regardless of when that income may be paid to, credited to or otherwise definitively acquired by the employee**. In other words, the taxing right of the State of source would not be precluded in case, at the moment when income is paid, the employment relationship is terminated and/or the employee is tax-resident in a different State.

In the case of **stock-options**, it may occur that, based on the legal and factual circumstances of the case, the stock option is awarded by the employer for the employment activity exercised in two different countries. In situations where a stock-option is considered to be **derived from employment exercised in more than one State**, it will be necessary to determine which part of the stock-option benefit is derived from employment exercised in each State.

According to the OECD Model Commentary (Article 15, para. 12.14) “the employment benefit attributable to the stock-option [or RSU] should be considered to be derived from a particular country **in proportion** of the number of days during which employment has been exercised in that country to the total number of days during which the employment services from which the stock-option [or RSU] is derived has been exercised”. This recommendation has been expressly **endorsed by the Italian Tax Administration** in its Circular Letter No. 17/E/2017.

The Commentary does not provide any guidance on how to apply this rule in case the change of the

country when the employment activity is performed depends from **exceptional and unintended circumstances** like the Covid-19 emergency. Since the matter

is not tackled by the OECD analysis of 3<sup>[TG:sup]</sup>rd<sup>[TG:sup]</sup> April 2020, the issue remains questionable.

## Fisco

Operazioni straordinarie

## Leveraged cash out: la Cassazione esclude l'abuso del diritto

di Primo Ceppellini, di Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati

Nel leveraged cash out, i soci (persone fisiche) di una società (target) rivalutano le partecipazioni ai fini fiscali e le cedono a una società veicolo, da loro stessi partecipata; spesso l'operazione si conclude con la fusione della società veicolo con quella target, riproponendo, in sostanza, la stessa struttura ante cessione. La convenienza dell'operazione consiste nell'applicazione, in luogo dell'imposizione sui dividendi (al 26%), dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni, con aliquote minori. Nei casi di "perfetta circolarità", in cui i soci cedenti erano anche (e nelle stesse percentuali) i soci della società acquirente, e in assenza di ragioni extra fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha concluso per l'abuso del diritto. La giurisprudenza, seppur con orientamenti non sempre unitari, ha invece riconosciuto la liceità delle operazioni di leveraged cash out se supportate da valide ragioni extrafiscali.

La Corte di Cassazione si è espressa recentemente sulla natura elusiva di un'operazione di **"leveraged cash out"**; la sentenza, che ha escluso nel caso specifico la condotta abusiva, pur essendo stata fornita con riferimento a un periodo d'imposta per cui si applicava l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, contiene principi che possono essere considerati applicabili anche nella disciplina dell'**abuso del diritto** prevista dall'art. 10-bis della legge n. 212/2000. Di seguito riepiloghiamo le caratteristiche dell'operazione per poi evidenziare sia l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate sia il contenuto della citata ordinanza della Suprema Corte.

## Il leveraged cash out

In questa operazione, i soci (persone fisiche) di una società (target) provvedono a rivalutare le partecipazioni ai fini fiscali con le disposizioni agevolative più volte prorogate (art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002) e a cederle ad un'altra società (veicolo), da loro stessi partecipata. Spesso l'operazione si conclude con la fusione della società veicolo con quella target, riproponendo, in sostanza, la stessa struttura ante cessione.

La **convenienza** di questa tipologia di operazione consiste nel fatto che, **in luogo dell'imposizione sui dividendi** (attualmente fissata al 26% sia per le partecipazioni qualificate sia per quelle non qualificate), è possibile beneficiare dell'**imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni** secondo aliquote comunque minori rispetto al 26% (in passato 2-4%, poi innalzate all'8% e da ultimo al 10-11%).

L'attenzione dei verificatori fiscali su questa sequenza di operazioni è stata sollecitata soprattutto da alcuni casi di "perfetta circolarità", in cui i **soci cedenti** erano anche (e nelle stesse percentuali) i **soci della società acquirente**. In queste situazioni proprio la circolarità, unita all'assenza di ragioni extra fiscali, hanno fatto concludere per la presenza di un **disegno elusivo** volto a trasformare la tassazione dei dividendi in tassazione

di capital gain con imposizione ridotta proprio grazie alla rivalutazione del costo delle partecipazioni cedute. Recentemente l'Agenzia delle Entrate si è occupata degli aspetti elusivi di questa tematica nel principio di diritto n. 20 del 23 luglio 2019 (che è connesso ad aspetti presi in considerazione dalla Cassazione e quindi sarà analizzato nel presente articolo) e nella risposta all'interpello n. 341 del 23 agosto 2019 (che sarà invece oggetto di un successivo intervento).

Nel principio di diritto si affronta la seguente situazione:

- quattro soci della società target hanno ceduto le partecipazioni rivalutate a favore di una società veicolo (partecipata da uno dei quattro soci cedenti e dai suoi due figli), con successiva fusione tra la newco e la società target;

- al genitore cedente sono attribuiti poteri speciali nella società veicolo (di cui è socio di minoranza).

In questo contesto l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che **"il vantaggio fiscale conseguito è da considerarsi indebito e le operazioni poste in essere prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei genitori cedenti che conserva particolari poteri nella società target: partecipazione nella conduzione della società target, potere di veto in caso di disaccordo tra i figli, possibilità di riacquisire il controllo della società target in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target."**

Sotto il profilo del metodo, ha stupito il ricorso a un principio di diritto, che per sua natura dovrebbe avere carattere molto generale, per esprimere considerazioni relative ad un caso estremamente specifico. Si tratta, infatti, di **conclusioni difficilmente adattabili** alla generalità dei casi in quanto riguardano i particolari

poteri, in specifiche situazioni, tra l'altro non evidenziate in dettaglio, riservati dallo statuto della società risultante a uno dei cedenti.

Il rischio di un principio di diritto, così particolare e che si discosta dalla tipica operazione censurabile, è quello di rendere, agli occhi dei verificatori, tutto potenzialmente elusivo con la conseguenza di creare il terreno favorevole per una esplosione degli accertamenti su un tema da sempre oggetto di attenzione.

L'argomento, a nostro avviso, avrebbe meritato maggiore attenzione e indicazioni, in quanto operazioni di questo tipo possono essere considerate **elusivo** solo quando hanno **natura perfettamente circolare**, e cioè quando la struttura finale che risulta dall'operazione non si discosta, sostanzialmente, da quella iniziale.

Viceversa, è bene ricordare, che l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate riguarda un contesto in cui non si è avuta affatto la perfetta identità delle compagini sociali della società target e della società veicolo. A nostro avviso le situazioni di **circolarità parziale**, come quella indicata nel principio di diritto, a livello teorico, dovrebbero essere considerate senza pregiudizi di elusione e quindi:

- la cessione della partecipazione relativa alla società target dovrebbe poter mantenere la propria natura realizzativa (in ciò escludendo la possibilità di assimilare la stessa ad una distribuzione di dividendi);
- l'operazione nel suo complesso potrebbe, al limite, essere aggredita dall'Amministrazione finanziaria, solo con riferimento al cedente titolare dei diritti di riacquisto, non tanto sotto il profilo del possibile abuso del diritto, ma in virtù della presunta natura fittizia della struttura interposta (art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973), ma in tal senso sarebbe necessario valutare in concreto i comportamenti tenuti dal cedente e dagli altri soggetti coinvolti dopo la cessione effettuata.

A queste considerazioni si aggiunge comunque il fatto che, nell'ipotesi di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, per poter difendere le operazioni parzialmente circolari (come quella analizzata), è comunque necessario poter dimostrare l'effettiva sussistenza di **reali ed effettive motivazioni di carattere economico** (in ciò dimostrando l'effettiva natura realizzativa dell'operazione di cessione della partecipazione nella società target), e ciò può risultare non sempre facile e immediato.

A quest'ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che, secondo l'orientamento espresso dall'Assonime nella circolare 4 agosto 2016, n. 21, possono considerarsi "circolari" le operazioni "in cui gli atti posti in essere non determinano una modificazione significativa dell'assetto giuridico economico preesistente

del contribuente e le scelte compiute determinano, in sostanza, effetti prettamente fiscali".

Ma la domanda che a questo punto deve essere affrontata è se, in situazioni di cessioni collettive, dove non esiste un *dominus* dell'operazione, con una struttura finale significativamente e sostanzialmente cambiata rispetto a quella di partenza è possibile ritenere elusivo il comportamento di un solo soggetto e invece considerare lecito quello di tutte le altre parti coinvolte.

In linea di principio non si può escludere questa ipotesi, anche se sembrerebbe essere marginale, dovendo invece prevalere, dall'interpretazione del dettato normativo, la rilevanza del progetto di riorganizzazione complessivo posto in essere: se gli obiettivi dell'operazione rispondono a valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di natura organizzativa, la singola parte può legittimamente fruire dei benefici fiscali che il legislatore mette a disposizione in quel frangente. Per considerare elusivo il comportamento del singolo soggetto si dovrebbe dimostrare che quest'ultimo ha influenzato le modalità di svolgimento del progetto complessivo in modo tale che la concreta attuazione dello stesso sia avvenuta secondo modalità non ortodosse, e questo al solo scopo di consentirgli un risparmio d'imposta.

In conclusione, non sembra una questione che si può risolvere con un principio di diritto di poche righe, con riferimento tra l'altro a una situazione della quale non si conoscono in dettaglio i presupposti.

Infine, per completezza, si ricorda che, a fronte del rigido orientamento dell'Agenzia, nel corso del tempo, in giurisprudenza, seppur con orientamenti non sempre unitari, è stata riconosciuta la liceità delle operazioni di leveraged cash out se supportate da valide ragioni extrafiscali (in tal senso si vedano CTP Treviso, sentenza n. 144/01/2018 dell'11 aprile 2018; CTP Vicenza, sentenza n. 735 del 6 luglio 2016; CTR Piemonte n. 1463/VII/2017; CTP Treviso n. 187/2018; CTP Padova n. 48/I/2019). Si segnala tuttavia che vi sono anche diverse pronunce sfavorevoli: si vedano come esempio CTP Vicenza n. 101/IV/2018, CTP Bergamo, 2 gennaio 2017 n. 25, CTP Reggio Emilia 182/2/18 del 2 ottobre 2018.

### L'ordinanza della Cassazione

Nell'ordinanza 17 marzo 2020, n. 7359 la Corte di Cassazione ha **escluso la natura elusiva** di un insieme di operazioni riorganizzative poste in sequenza (fusione, costituzione di una nuova società, conferimento d'azienda, rivalutazione di partecipazioni sociali e trasferimento di partecipazioni), in parte intervenute infragruppo, al termine del quale un socio di minoranza aveva provveduto a cedere la propria quota non



qualificata (già rivalutata ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002).

In questo contesto, l'Amministrazione Finanziaria aveva contestato la natura elusiva delle operazioni in quanto:

- a) non giustificate a livello economico-organizzativo;
- b) volte unicamente a consentire la percezione di riserve di utili della società sotto forma di corrispettivo derivante dalla cessione della quota

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi dell'Agenzia, confermando la **liceità** del comportamento tenuto dal contribuente. In particolare, è stata riconosciuta:

- l'avvenuta dimostrazione (anche attraverso la produzione dei relativi verbali assembleari) dell'effettiva sussistenza di **esigenze di ristrutturazione del gruppo**, nello specifico costituite dalla volontà di separare l'attività gestionale dalla proprietà del patrimonio aziendale ed immobiliare e favorire l'ingresso di nuovi partner nella compagine societaria;
- l'**assenza di un indebito risparmio d'imposta**,

considerato che la rivalutazione delle partecipazioni era stata effettuata in applicazione di specifiche disposizioni di legge aventi finalità agevolativa.

In sostanza, per quanto concerne le operazioni parzialmente circolari, la Cassazione sembra considerare le ragioni complessive del progetto (in linea con la tesi sopra evidenziata): queste ragioni, se valide, dovrebbero consentire a un partecipante di fruire legittimamente delle normative fiscali favorevoli ratione temporis.

Per inciso, l'ordinanza riepiloga i principi più volte espressi secondo i quali incombe all'Amministrazione finanziaria la **prova** sia del disegno elusivo del contribuente sia delle modalità di alterazione degli schemi negoziali considerati irragionevoli in una normale logica di mercato (Cassazione n. 16217/2018; n. 9610/2017; n. 5090/2017) e, al contrario, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di ragioni economiche apprezzabili che giustificano le operazioni realizzate (Cassazione n. 4604/2014; Cassazione n. 1372/2011).

Fisco

Emergenza Covid-19

## Udienze da remoto per i difensori tributari, ma non per i giudici

di Mariagrazia Bruzzone - Avvocato in Genova

Per contrastare l'emergenza da Covid-19, il decreto Cura Italia ha previsto lo svolgimento, mediante collegamenti da remoto, delle udienze "che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti". Il decreto Giustizia n. 28/2020 richiede, tuttavia, che l'udienza a distanza si svolga in ogni caso "con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario". Non se ne comprende peraltro la ragione, logica ancor prima che giuridica: la stessa Corte Costituzionale ha già regolamentato la partecipazione dei propri giudici alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche mediante collegamenti da remoto. È quindi auspicabile che la previsione venga modificata in sede di conversione del decreto Giustizia.

Al dichiarato fine di "assicurare le finalità" di "contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", il decreto Cura Italia (art. 83, comma 7, lettera f, D.L. n. 18/2020) ha previsto, tra le altre misure, lo svolgimento "mediante **collegamenti da remoto**", delle udienze "che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai **difensori** e dalle **parti**", demandandone l'attuazione alla disciplina regolamentare.

Nonostante l'espresso riferimento alle udienze "civili", l'applicabilità dell'anzidetta previsione al **processo tributario** trova conferma nel superamento del vaglio di compatibilità di cui all'art. 21 della citata disposizione, a fronte di un'espressa previsione dell'udienza pubblica "a distanza", già contenuta nell'art. 16, comma 4, del decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018).

La legge di conversione del decreto Cura Italia (n. 27 del 24 aprile 2020), in vigore dal 30 aprile 2020, confermando la praticabilità di una misura sicuramente idonea a realizzare il tanto decantato distanziamento sociale, ha esteso la partecipazione alle udienze da remoto agli "**ausiliari del giudice**".

### Udienze da remoto: regole tecnico-operative

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con proprio comunicato del 5 maggio 2020, impartendo ai Presidenti delle Commissioni Tributarie "indicazioni relative alla fissazione e trattazione delle udienze", nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha raccomandato di promuovere l'utilizzo di "collegamenti da remoto", facendo riferimento a decreto del direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze "in corso di emanazione".

Nello schema di decreto direttoriale, sottoposto al parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in attuazione dell'art. 83, comma 7, del D.L. n. 18/2020, sono state individuate "**le regole tecnico-operative** per lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto, al fine di consentire

l'attivazione delle udienze a distanza collegiali o monocratiche", prevedendo, in sintesi:

- utilizzo del programma informatico **Skype for Business**;
- applicazione di "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del **contraddittorio**";
- **comunicazione** alle parti, **a mezzo PEC**, della **decisione del Presidente** di svolgere l'udienza a distanza;
- invio a cura della segreteria del giudice tributario, "all'indirizzo di posta ordinaria, previamente comunicato dalla parte", del "**link di collegamento** da remoto per la partecipazione dell'udienza a distanza";
- equiparabilità all'**aula di udienza** del "luogo dove i giudici tributari, la parte processuale o il suo difensore e il personale amministrativo si collegano in audiovisione", demandando al Presidente del collegio la direzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 c.p.c.;
- "previa autorizzazione del giudice", possibilità di esibire in udienza "atti e documenti mediante l'apposita funzione che permette la **condivisione** degli stessi **sullo schermo**";
- "in caso di **mancato funzionamento** del collegamento da remoto", sospensione ed eventuale rinvio dell'udienza;
- redazione del verbale di udienza come "**documento informatico**".

L'impegno profuso è sicuramente apprezzabile, nell'ottica di conciliare l'esigenza di realizzare il distanziamento sociale con i principi generali che regolano il processo, primo fra tutti il principio del contraddittorio, finalità il cui perseguimento, nel processo tributario, è reso possibile anche dall'adozione delle forme telematiche, a regime dal 1° luglio 2019.

Ma il 30 aprile 2020, vale a dire il giorno stesso dell'entrata in vigore della citata legge di conversione n. 27/2020, è stato pubblicato il D.L. n. 28/2020 (c.d.

D.L. Giustizia), il quale ha apportato ulteriori modifiche all'art. 83, comma 7, lettera f, del decreto Cura Italia, prescrivendo che lo svolgimento dell'udienza a distanza debba "in ogni caso avvenire con la **presenza del giudice nell'ufficio giudiziario**".

Non è comprensibile la ragione, logica ancor prima che giuridica, di siffatta previsione: e infatti, oltre ad apparire contraria alla strumentalità delle forme rispetto allo scopo (articoli 121 e 156, comma 3, c.p.c.), non

trova giustificazione in nessun principio di natura processuale né costituzionale, tanto è vero che lo stesso Presidente della Consulta, con proprio decreto del 20 aprile 2020, già aveva regolamentato la partecipazione dei propri giudici alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche mediante collegamenti da remoto.

È auspicabile, quindi, che vi ponga rimedio il legislatore, in sede di conversione del D.L. Giustizia.

Fisco  
In G.U.

## Diritti doganali, pagamento differito primo semestre 2020: tasso di interesse 0,213%

Il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali è fissato nella misura dello 0,213% per il periodo dal 13 gennaio 2020 al 12 luglio 2020. Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle finanze con decreto del 30 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La normativa vigente in materia stabilisce, infatti, che per il pagamento differito oltre 30 giorni è dovuto un tasso di interesse che viene determinato dal MEF, sentita la Banca d'Italia, in base al rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020 il Decreto 30 marzo 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze fissa la misura dei **tassi di interesse** per il pagamento differito dei **diritti doganali** per il periodo 13 gennaio 2020 - 12 luglio 2020.

La disciplina vigente in materia doganale dispone che, su richiesta dell'operatore, il ricevitore della **dogana** consente il **pagamento differito** dei diritti doganali per un periodo di 30 giorni. Può essere autorizzata una **dilazione di tale termine** fino ad un massimo di 90 giorni in totale.

Il **pagamento differito** dei diritti doganali effettuato successivamente al periodo iniziale di **trenta giorni** comporta l'obbligo della corresponsione di un **interesse** il cui saggio deve essere fissato ogni sei mesi con decreto del Mef.

Quindi, poiché è necessario stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2020, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, ha fissato il tasso di interesse per il **pagamento differito** dei diritti doganali nella misura dello **0,213%** per il periodo dal 13 gennaio 2020 al 12 luglio 2020.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 30/03/2020, G.U. 09/05/2020, n. 118

Fisco  
In G.U.

## Circolazione degli oli lubrificanti: introdotto il sistema di tracciabilità

Quanto agli oli lubrificanti, è stato introdotto il nuovo sistema di tracciabilità che trova applicazione per la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale nei casi in cui questi ultimi provengano da un altro Stato membro dell'Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul territorio per essere immessi in consumo altrove. Lo ha previsto il Decreto del Mef 22 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con cui è stato disposto che il Codice amministrativo di riscontro scorta i prodotti lubrificanti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020 è stato pubblicato il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2020, riguardante l'introduzione di un sistema di **tracciabilità** per la circolazione nel territorio nazionale degli **oli lubrificanti** e di altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

In particolare l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 504/1995, al fine di contrastare l'uso fraudolento in carburazione di taluni prodotti di provenienza unionale, classificabili come **oli lubrificanti**, dispone che la circolazione di questi prodotti nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro **immissione in consumo**, avvenga previa emissione di un "**Codice amministrativo di riscontro**" da parte del sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, codice che dovrà essere riportato sulla documentazione di trasporto nonché appurato al termine della movimentazione dei prodotti sul territorio italiano.

Il nuovo sistema di tracciabilità troverà applicazione per la circolazione dei prodotti nel **territorio nazionale** nei casi in cui questi ultimi provengano da un altro Stato membro dell'Unione europea e siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul medesimo territorio per essere immessi in consumo altrove.

I soggetti mittenti e i soggetti autorizzatori che intendono introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello stesso territorio **prodotti lubrificanti**, chiedono di essere registrati utilizzando l'apposita procedura telematica dell'ADM.

Una volta ricevuta la **richiesta telematica** l'ADM rilascia al soggetto un identificativo univoco con validità annuale. Questo identificativo è trasmesso insieme ad un codice operativo al soggetto mittente per via telematica e al soggetto autorizzato tramite la PEC.

La funzione del **Codice amministrativo di riscontro**

è di scortare i prodotti lubrificanti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea dal luogo di introduzione degli stessi nel territorio nazionale:

-fino all'impianto del soggetto autorizzato che riceve gli stessi prodotti;

-fino all'Ufficio delle dogane dove sono espletate le formalità per l'esportazione dei medesimi prodotti lubrificanti;

- fino all'Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui i prodotti lubrificanti lasciano il territorio dello Stato.

Se non deve più aver luogo la **circolazione** nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti il Codice amministrativo di riscontro emesso può essere **annullato** prima della data e dell'ora previste per l'introduzione degli stessi prodotti nello stesso territorio nazionale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 22/04/2020 (G..U. 09/05/2020, n. 118)



## Lavoro e Previdenza

Esteso a nuove categorie di lavoratori

## Bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse: ripartono i pagamenti

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Potranno essere sbloccate le richieste di bonus 600 euro presentate, per il mese di marzo 2020, dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi non pensionati, che non sono state processate dalle Casse di previdenza d'iscrizione (in via esclusiva) per esaurimento delle risorse finanziarie stanziare. Il decreto interministeriale del 30 aprile 2020 (protocollato in data 4 maggio 2020) rifinanzia infatti il Fondo per il reddito di ultima istanza e estende la tutela a nuove categorie di lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali speciali previsti dal decreto Cura Italia. A quali nuovi lavoratori spetta il bonus di 600 euro?

Rifinanziamento del **Fondo per il reddito di ultima istanza** a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 per consentire di evadere le richieste di **bonus 600 euro** presentate, per il mese di marzo 2020, dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e per ampliare il sostegno al reddito a nuove categorie di lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali speciali previsti dal decreto Cura Italia. Sono queste le due direttrici d'azione lungo le quali si muove il decreto interministeriale firmato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 30 aprile 2020 e protocollato in data 4 maggio 2020.

Il decreto, che attua l'articolo 44 del decreto Cura Italia convertito nella legge n. 27/2020, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro nella sezione "Normativa". Per la sua ufficialità se ne attende ora la pubblicazione nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro.

### Fondo per il reddito di ultima istanza e suoi stanziamenti

L'art. 44 del decreto Cura Italia, non modificato dalla legge di conversione n. 27/2020, prevede l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.

Il Fondo mira a garantire misure di sostegno al reddito, sotto forma di indennità, per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il **limite di spesa** inizialmente previsto è di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

L'art. 44 in parola rinvia poi a uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri di priorità e le modalità di

attribuzione delle indennità nonché la quota del limite di spesa da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Con decreto interministeriale del 28 marzo 2020 si è definita in 200 milioni di euro per l'anno 2020 la quota del limite di spesa stanziata per l'erogazione, ai professionisti iscritti agli enti e casse di diritto privato di previdenza obbligatoria, di una indennità, pari a euro 600 relativamente al mese di marzo 2020, a determinate condizioni e con specifici requisiti (successivamente in parte modificati dal decreto legge Liquidità, DL n. 23/2020).

Già a pochi giorni dall'invio delle prime domande (lo start era stato previsto per lo scorso 1° aprile) le risorse stanziare si erano rivelate insufficienti a coprire le richieste di bonus pervenute costringendo le Casse di previdenza, una volta raggiunto il plafond, a sospendere l'istruttoria delle altre domande e l'erogazione dei bonus o ad erogare il bonus con fondi propri, sollecitando nel frattempo il Governo a rivedere lo stanziamento.

Il MEF (decreto n. 53073 del 27 aprile 2020) ha così disposto una **variazione di bilancio** incrementativa per ulteriori 200 milioni di euro, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44 del Cura Italia, elevando lo stanziamento per il Fondo per il reddito di ultima istanza a complessivi 500 milioni di euro a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Cura Italia (legge n. 27/2020, in vigore dal 30 aprile 2020).

Si arriva così al 30 aprile scorso quando è stato firmato il nuovo decreto interministeriale di cui accennato in premessa. Vediamo cosa stabilisce.

### Bonus professionisti

L'art. 4 del decreto MEF-Lavoro del 30 aprile 2020 modifica il precedente decreto del 28 marzo 2020

(articolo 1, comma 1 e articolo 5, comma 1) aggiungendo altri 80 milioni di euro allo stanziamento iniziale di 200 milioni.

Si vuole in tal modo garantire il bonus 600 euro a tutti i professionisti che hanno presentato regolare richiesta entro il 30 aprile scorso.

Con questo nuovo decreto potranno pertanto essere **sbloccate le ulteriori procedure di liquidazione** del bonus nei limiti complessivi di spesa di 80 milioni di euro (anche in termini di rimborso alle Casse professionali che, nel frattempo, avessero comunque pagato l'indennità ai propri iscritti).

### Estensione del bonus a nuove categorie dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

L'art. 2 del decreto 30 aprile 2020, con lo stanziamento di 220 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza, vuole inoltre garantire un beneficio di uguale importo (600 euro) per il sostegno al reddito di lavoratori dipendenti e autonomi non coperti da altre tutele e che, in conseguenza dell'emergenza da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro.

Il bonus di 600 euro per il mese di marzo 2020 è riconosciuto, quindi, anche i seguenti lavoratori:

- **lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- **lavoratori intermittenti** (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- **incaricati alle vendite a domicilio** (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiori ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali lavoratori, alla data di presentazione della domanda all'INPS, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di contratto intermittente;

- b) **titolari di pensione**.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con:

- la **Cassa integrazione** ordinaria, l'assegno ordinario e la Cassa integrazione in deroga (articoli 19, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18);

- i **bonus di 600 euro** per le partite IVA e i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18)

- il bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse;

- il **Reddito di cittadinanza**.

L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 220 milioni di euro.

### DL Rilancio

Da ultimo uno sguardo al prossimo futuro.

La bozza del cd decreto Rilancio, all'esame del prossimo CDM, prevede un **nuovo rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza**, le cui risorse sono elevate a 800 milioni e conferma alle categorie di lavoratori elencati nel paragrafo precedente il bonus 600 euro per i mesi di aprile e maggio.

Cambiano inoltre i requisiti per il bonus ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. La bozza del decreto Rilancio, infatti, sembrerebbe (tra le altre novità) far cadere il requisito dell'iscrizione in via esclusiva alla Cassa di previdenza.

### Riferimenti normativi

Decreto interministeriale 30/04/2020

## Lavoro e Previdenza

Aziende con più di 15 dipendenti

## Isopensione: domande all'INPS solo online per i lavoratori prossimi alla pensione

di Francesca Bicchichi - Consulente previdenziale - Studio Nevio Bianchi

Dall'11 maggio 2020 è disponibile un servizio online che consente, alle aziende con più di 15 dipendenti, di inviare la domanda di isopensione per i lavoratori prossimi alla pensione e che possono godere delle prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà previste dalla riforma Fornero. Il 2020 è l'ultimo anno nel quale si potrà chiedere la prestazione con una finestra di 7 anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria (dal 2021 questa finestra sarà ridotta infatti a 4 anni). La domanda può essere inviata anche in modalità massiva, con la possibilità di stampare la lettera di certificazione. Con il messaggio n. 1863 del 5 maggio 2020, l'INPS ha fornito i chiarimenti.

Introdotta dall'articolo 4 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) la forma di esodo conosciuta come **isopensione** offre la possibilità, per i lavoratori occupati in **aziende del settore privato con più di 15 dipendenti** che abbiano sottoscritto un accordo sindacale ad hoc, di sottoscrivere un accordo di esodo che consente l'uscita anticipata dal mondo del lavoro mediante un prepensionamento il cui assegno, erogato da INPS, viene finanziato dal datore di lavoro stesso.

### Cosa è l'isopensione

Il 2020 è l'ultimo anno del triennio nel quale si potrà usufruire dell'isopensione qualora la distanza dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria sia al massimo **pari a 7 anni**, difatti, dal 2021 questa finestra sarà ridotta ad un massimo di 4 anni.

Nel corso degli anni che lo separano dalla pensione, il lavoratore ha diritto ad un assegno di isopensione corrispondente al trattamento pensionistico che gli verrebbe riconosciuto al momento di cessazione del rapporto di lavoro, esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro versa per gli anni dello scivolo. L'azienda, continuando a versare la **contribuzione figurativa** durante il periodo di esodo, permetterà al lavoratore di non subire un danno al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, dato che tali contributi verranno tenuti in considerazione ai fini della misura del trattamento pensionistico vero e proprio che sarà, dunque, ricalcolato al termine dell'isopensione, risultando più alto di quello corrisposto negli anni di esodo.

Come anticipato, per poter applicare questa misura previdenziale, è necessario, prima di tutto, sottoscrivere un **accordo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali** più rappresentative al suo interno, indicando il numero dei lavoratori coinvolti e il termine prefissato entro cui si dovrà concludere la procedura di esodo. Rimane, comunque, ferma la possibilità per i

lavoratori di aderire o meno all'accordo.

Una volta raggiunta l'intesa con i sindacati, il datore di lavoro è tenuto a presentare l'accordo all'INPS. Quest'ultimo, dopo aver valutato il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, come ad esempio dimensione aziendale e finestra temporale che separa i lavoratori coinvolti dalla maturazione dei requisiti pensionistici, convalida l'accordo il quale diventa efficace a tutti gli effetti permettendo la risoluzione del rapporto di lavoro. L'INPS corrisponderà, poi, l'assegno di isopensione a partire dal mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa.

Per il pagamento dell'assegno, un ruolo fondamentale è ricoperto dal **datore di lavoro** il quale è tenuto a trasferire le somme utili all'Istituto così da permettere non solo l'erogazione dell'assegno, ma anche l'accredito della contribuzione figurativa in favore degli ex dipendenti. A tutela di questi ultimi, il legislatore, sempre all'interno della legge n. 92/2012, ha previsto che l'azienda presenti all'INPS una **fideiussione bancaria** in modo tale che, qualora venissero interrotti i pagamenti, l'Istituto potrà rivolgersi al garante per il pagamento delle quote restanti e, se il datore di lavoro dovesse risultare insolvente per un periodo superiore ai 180 giorni, sarà possibile far leva sull'intera fideiussione per far sì che i lavoratori ricevano l'assegno di isopensione per tutto il periodo cui hanno diritto. L'INPS potrà interrompere l'erogazione dell'assegno e l'accredito dei contributi figurativi solo nel caso in cui anche il garante non dovesse procedere al pagamento delle quote previste.

Finora il rapporto tra datore di lavoro e INPS, a valle dell'accordo sindacale, veniva gestito con l'invio di **documentazione cartacea** che rendeva farraginoso e talvolta rallentava la gestione di tutta la procedura.

### Procedura online per i datori di lavoro

L'Istituto, per rendere più agevole il processo che porta dalla sottoscrizione dell'accordo all'erogazione

dell'assegno all'ormai ex dipendente, ha portato a termine **gli step** che hanno condotto ad una totale informatizzazione dello stesso, con la sostituzione dei modelli cartacei fino ad oggi utilizzati nelle varie fasi con una procedura da eseguire online.

Con il messaggio n. 1863 del 5 maggio scorso è stato, infatti, reso noto che, a far data **dall'11 maggio 2020**, sarà possibile inviare le domande di esodo, anche in forma massiva, e scaricare la relativa lettera di certificazione, comodamente dal sito dell'Istituto attraverso la propria area personale.

Il datore di lavoro interessato, una volta effettuato l'accesso al portale INPS, dovrà ricercare la pagina "Prestazioni di esodo" e quindi accedere al servizio "Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione". A questo punto, per finalizzare la presentazione della domanda, sarà sufficiente cliccare sulla voce di menu "Domanda di prestazione di esodo ex art. 4 legge 92/2012". Preliminarmente sarà obbligatorio dichiarare di essere in possesso del consenso del lavoratore coinvolto, dopodiché, una volta inviata la domanda, questa sarà visibile alla **sede INPS territorialmente competente** che procederà all'istruttoria senza dover più attendere la ricezione della documentazione cartacea.

Come sopra anticipato, sarà possibile, sempre dopo aver dichiarato il **consenso** di tutti i **lavoratori interessati dall'esodo**, procedere ad un invio massivo di domande, tramite la voce "Caricamento massivo domande" che consentirà l'invio di un file .xml. I controlli effettuati dalle sedi INPS saranno esattamente gli stessi della domanda individuale e, anche in questo caso, l'esito sarà consultabile e scaricabile

direttamente dal portale.

### Lettere di certificazione e consultazione delle domande

Una ulteriore nuova funzionalità introdotta sul sito dell'Istituto sarà quella di poter **stampare** le lettere di certificazione dei lavoratori direttamente dall'omonima voce di menu. In questa sezione sarà possibile visualizzare una tabella contenente i **codici fiscali dei singoli lavoratori** per i quali verrà indicata la data di cessazione dell'attività lavorativa, quella di decorrenza della pensione oltre alla data di protocollazione della lettera di certificazione e l'importo mensile lordo della prestazione.

Sarà possibile, poi, stampare la singola lettera di certificazione e, tramite ulteriori pulsanti presenti nella pagina, scaricare un file compresso contenente tutte le lettere relative all'esodo, oppure solo quelle selezionate all'interno della tabella o, ancora, protocollate in una determinata finestra temporale.

È importante, infine, sottolineare che la **consultazione delle domande trasmesse** e delle relative ricevute è consentita, non solo al datore di lavoro, ma anche al lavoratore coinvolto nell'esodo, accedendo al servizio "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione".

### Manuale

Per la descrizione dettagliata delle nuove funzionalità, l'INPS rinvia manuale scaricabile nella home page del servizio "Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione", cliccando sull'apposita icona in alto a destra.

## Lavoro e Previdenza

Verso il Consiglio dei Ministri

## Decreto Rilancio: diritto allo smart working per i genitori con figli minori

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Nasce il diritto allo smart working. A prevederlo è il decreto Rilancio all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri. La bozza di decreto legge prevede infatti che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 abbiano il diritto a svolgere la prestazione di lavoro ricorrendo allo smart working, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il lavoro agile può essere svolto inoltre anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

E' in dirittura d'arrivo il **decreto Rilancio**, che contiene le nuove misure che saranno adottate dal Governo per gestire la fase 2 dell'emergenza Coronavirus.

La bozza del testo normativo contiene una serie di provvedimenti volti al sostegno economico a famiglie e imprese, ma anche una serie di misure per far ripartire l'economia e garantire il lavoro nel massimo rispetto della sicurezza. A tal fine, il legislatore intende dare ancora più spazio all'uso dello **smart working** arrivando a garantire al lavoratore il **diritto a decidere liberamente** se continuare a svolgere la propria mansione da casa o in presenza.

Nell'ambito delle prime misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con D.P.C.M. del 1° marzo 2020, è stata prevista una **procedura semplificata** per accedere allo smart working. Il decreto Cura Italia inoltre ne ha raccomandato il **massimo utilizzo**, da parte delle imprese, per tutte le attività che possono essere svolte a domicilio o comunque in modalità a distanza.

### Cosa è lo smart working

Lo smart working consiste in una **modalità di organizzazione flessibile** del lavoro subordinato, che prescinde dalla esatta definizione del luogo e dell'orario di lavoro, ma viene definita dalle attività da svolgere e dalle competenze del soggetto prestatore.

L'attività lavorativa viene svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ma nel rispetto dei **limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale** stabiliti dalla legge e dai CCNL.

Il lavoro agile è applicabile sia in caso di contratto a tempo indeterminato che sui **rapporti di lavoro a termine**.

Di regola, per la sua attivazione occorre che si stipuli, in forma scritta ad probationem, un **accordo volontario** tra le parti dal quale si può recedere nei termini

fissati dalla legge e dalla contrattazione. Esso deve disciplinare:

- l'**esecuzione** della **prestazione** anche all'esterno dei locali aziendali;
- le modalità di esercizio del **potere di controllo** e disciplinare da parte del datore di lavoro e le correlate ipotesi di irrogazione di sanzioni disciplinari;
- il diritto alla **disconnessione** del lavoratore.

### Procedura telematica di deposito

L'accordo va normalmente **depositato per via telematica** attraverso la piattaforma disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'accesso alle funzionalità per la trasmissione degli accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale lavoro.gov.it a coloro che:

- sono in possesso delle **credenziali SPID**, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall'AgID
- sono in possesso di credenziali attive rilasciate dal portale [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) incaricati, da parte del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro o altro soggetto abilitato.

Nel caso di **credenziali ClicLavoro**, agli utenti è consentito l'accesso solo selezionando il profilo "Soggetto Abilitato".

Nel caso di SPID, agli utenti è consentito l'accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:

- **referente aziendale**: può inviare comunicazioni solo per un'azienda, indicata successivamente all'autenticazione.
- **soggetto abilitato**: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durante la fase di compilazione.

Il lavoratore agile ha diritto ad un **trattamento economico e normativo** non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l'attività



esclusivamente all'interno dell'azienda.

### Disciplina transitoria Covid-19

Per tutto il periodo di durata dell'**emergenza**, i **datori di lavoro del settore privato** comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### Leggi anche **Lo smart working cambia (e cambierà) il lavoro anche dopo il Coronavirus**

Nella procedura telematica d'emergenza l'**accordo individuale** nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" deve essere inserita la data di inizio dello smart working".

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed è obbligato a consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una **informativa scritta** contenente i rischi generali e specifici connessi a questa particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Il lavoratore, dal canto suo, è tenuto ad attuare le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro riguardo la prestazione eseguita all'esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore ha diritto alla **tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, quando la scelta del luogo della prestazione sia

dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

### Novità del Dl Rilancio

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, i genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** che hanno almeno un **figlio minore di anni 14** hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile **anche in assenza degli accordi individuali**, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

---

**N.B.** Il provvedimento non si applicherà ai lavoratori del pubblico impiego.

---

Il ricorso al lavoro agile si conferma dunque un atto unilaterale e non, come ordinariamente accade, il frutto di un accordo tra le parti del rapporto di lavoro.

Gli obblighi di informativa previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, dopo una comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Il diritto dunque non è alternativo, ma spetta ad entrambi i genitori, anche contemporaneamente.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso **strumenti informatici nella disponibilità del dipendente** qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

## Finanziamenti

Verso il Consiglio dei Ministri

## Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto ma non per tutti

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In arrivo contributi a fondo perduto a favore di imprese e professionisti. Lo prevede il decreto Rilancio, ma il beneficio non sarà per tutti: ne saranno esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020 nonché i contribuenti che hanno diritto alla percezione di alcune indennità previste dal decreto Cura Italia. Potranno fruire del contributo le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019. Per accedere al beneficio i contribuenti dovranno presentare un'apposita istanza, anche tramite intermediario, entro 60 giorni dall'apertura del canale telematico. Il contributo viene corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente del soggetto richiedente.

Una delle disposizioni contenute nel **decreto Rilancio**, in dirittura di arrivo al prossimo Consiglio dei Ministri, riguarda l'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di imprese e professionisti.

I benefici saranno erogati direttamente dall'Agenzia delle Entrate e spetteranno sia agli esercenti attività di impresa, ma anche ai professionisti.

La norma, però, prevede anche delle **esclusioni** con un'indicazione criptica, quindi poco comprensibile.

### Soggetti esclusi

La disposizione prevede espressamente che il contributo a fondo perduto non spetta in ogni caso, ai soggetti la cui **attività** risulti **cessata** alla data del **31 marzo 2020**. Fin qui la previsione è chiara e non esistono dubbi di sorta.

Sono altresì esclusi i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).

La norma non è affatto chiara.

In alcuni casi sembra che i percettori delle predette indennità con riferimento al mese di marzo, abbiano di fatto perso il diritto alla percezione del contributo a fondo perduto. Ad esempio, gli **esercenti arti e professioni iscritti alla gestione separata INPS** che hanno già percepito con riferimento al mese di marzo dell'anno 2020, l'**indennità di 600 euro**, hanno diritto ad ottenere automaticamente lo stesso importo, con riferimento al successivo mese di aprile. Tale circostanza dovrebbe impedire, quindi, di fruire del contributo a fondo perduto.

La medesima limitazione non riguarda, invece, gli **artigiani e commercianti**, che hanno beneficiato del bonus di 600 euro, in virtù dell'art. 28 del decreto Cura Italia. Tale disposizione, infatti, non è indicata tra le cause di esclusione, che impediscono di fruire del contributo a fondo perduto. Anche in questo caso, è previsto un automatismo per l'ottenimento del contributo, pari a 600 euro, relativo al mese di aprile. Tuttavia,

diversamente dai professionisti iscritti alla gestione separata, la percezione del bonus di 600 euro non impedisce la percezione del nuovo contributo a fondo perduto.

### Ulteriori limiti al contributo

Il decreto Rilancio riconosce la possibilità di fruire del contributo a fondo perduto ai soggetti, imprese o professionisti, che non hanno superato, nell'anno 2019, **ricavi o compensi** di importo complessivo non superiore a **5 milioni di euro**.

Anche in questo caso, il parametro scelto dal legislatore è costituito dal **fatturato**. Se si è verificata una **riduzione di almeno 2/3**, nel mese di aprile, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il contribuente può fruire del contributo a fondo perduto. A tal proposito la disposizione puntualizza la necessità di fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione. Inoltre, il contributo spetta in ogni caso ai contribuenti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

### Il meccanismo applicativo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) **25%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 100.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- b) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e inferiori a cinque milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Le persone fisiche hanno diritto alla percezione di un contributo minimo di 1.000 euro, invece per le società è previsto un importo minimo di 2.000 euro.

#### Istanza entro 60 giorni

I contribuenti interessati dovranno presentare

un'apposita **istanza**, anche tramite intermediario.

La presentazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'apertura del canale telematico.

Il contributo viene corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente del soggetto richiedente.

## Finanziamenti

Per ridurre i costi

## Acquisto mascherine e DPI: quali incentivi per imprese e professionisti

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Rimborso del 100% a fondo perduto con il bando Impresa Sicura, che prende il via l'11 maggio, e credito d'imposta sanificazione del 50% sono le opzioni in campo per le imprese alla ricerca di incentivi per sostenere l'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. Scelta obbligata invece per i professionisti che potranno accedere solo al bonus per le spese di sanificazione, come ampliato dal decreto Liquidità. Una corretta valutazione degli strumenti messi in campo dal Governo per sostenere le difficoltà economiche causate dall'emergenza Coronavirus permette di adottare la giusta strategia per massimizzare il beneficio e abbattere i costi sostenuti. Quali sono le caratteristiche delle due agevolazioni?

Le **imprese** che acquistano **mascherine** e altri dispositivi di protezione individuale (**DPI**) possono scegliere tra più incentivi per abbattere il costo sostenuto. I **professionisti**, invece, hanno al momento una sola opzione. Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) recentemente convertito in legge (l. n. 27/2020), e il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ancora in attesa di conversione, hanno introdotto due diversi strumenti di agevolazione per le imprese, peraltro parzialmente sovrapposti ma non coincidenti in merito alla tipologia di spese ammissibili.

Tuttavia, l'operatività dei due strumenti non agisce in parallelo, pertanto i potenziali beneficiari possono valutare entrambe gli strumenti, anche se **non potranno cumulare** gli incentivi.

### Rimborso del 100% per l'acquisto di DPI

Questo strumento, (bando **Impresa Sicura**) previsto dall'articolo 43 comma 1 del decreto Cura Italia, è il primo a diventare operativo, prevedendo la possibilità di **prenotare l'incentivo** a partire dall'**11 maggio 2020**. Le imprese, poiché i professionisti non hanno accesso a questo strumento, dovranno concorrere per ottenere un incentivo fino a 150 mila euro con un massimo di **500 euro per addetto**, nell'ambito di uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro.

Prevedendo un importo minimo di richiesta di 500 euro, è facile prevedere che saranno molte le imprese a concorrere a questo incentivo, assegnato secondo l'ordine cronologico della prenotazione. Oltre alla platea dei soggetti beneficiari, un'altra differenza rispetto all'altro strumento è che questo incentivo sarà erogato sotto forma di **rimborso a fondo perduto** sul 100% delle spese ammissibili sostenute, attraverso un bonifico sul conto corrente del beneficiario entro il mese di giugno 2020.

Le **spese ammissibili** sono quelle sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso, pertanto sono relative ad un periodo di tempo

limitato rispetto all'anno in corso, abbracciando meno di 3 mesi. Il bando Impresa Sicura, gestito da Invitalia, rimborsa l'acquisto di **mascherine filtranti, chirurgiche**, FFP1, FFP2 e FFP3; **guanti in lattice**, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; **detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici**.

Non sono quindi finanziabili, tramite questo bando, le spese di sanificazione sostenute dalle imprese nei confronti di ditte specializzate; in relazione alla sanificazione, questo bando potrebbe infatti finanziare il solo eventuale acquisto dei prodotti da utilizzare, quali detergenti e disinfettanti, oltre ai dispositivi di protezione individuale destinati al personale interno che svolge le eventuali operazioni di sanificazione.

**Leggi anche** [Impresa Sicura: rimborsi al 100% per l'acquisto di mascherine e disinfettanti](#)

### Credito d'imposta per sanificazione e acquisto di DPI

Il credito d'imposta per la sanificazione, introdotto dall'art. 64 del decreto Cura Italia, è stato poi ampliato dall'art. 30 del decreto Liquidità all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi per proteggere i lavoratori e garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Questo incentivo, pur se approvato, non è ancora entrato in operatività poiché non è ancora uscito il decreto ministeriale contenente le indicazioni di attuazione. Il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, è destinato ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, pertanto non agevola solamente

le imprese come invece fa il bando Impresa Sicura. Oltre alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, già previste nella prima versione dell'agevolazione, potranno essere agevolate anche le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali, ad esempio, **mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3**, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.

Inoltre, l'agevolazione sosterrà anche l'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, **barriere e pannelli protettivi**. Sono compresi, inoltre, i detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito d'imposta sarà attribuito, fino ad un **massimo di 20 mila euro** per ciascun beneficiario, nella misura del **50%** delle **spese sostenute** nel periodo d'imposta 2020. Il credito d'imposta è attualmente provvisto di una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

La normativa rimanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui è attesa l'adozione, con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. L'ipotesi potrebbe essere quella di un altro **click-day**,

in analogia con il bando Impresa Sicura, oppure di un **riparto di fondi** tra tutti coloro che, partecipando alla prenotazione dei fondi, risulteranno ammissibili all'incentivo.

**Leggi anche** Sanificazione degli ambienti di lavoro: come ottenere il credito d'imposta

### Un breve raffronto tra i due incentivi

Le imprese hanno la possibilità di scegliere tra i due incentivi in campo, anche se, visto il ritardo nell'attuazione del credito d'imposta, potranno partecipare al bando Impresa Sicura e, se non avranno esito positivo, potranno tentare di ottenere il credito d'imposta.

Le imprese che avranno successo sul bando Impresa Sicura **non potranno** invece ottenere altri incentivi sulle **stesse spese ammissibili**, ma potranno comunque valutare l'accesso al credito d'imposta per altre spese, incluse quelle di sanificazione che non sono agevolabili sul bando Impresa Sicura, così come per altri dispositivi di protezioni non finanziati tramite il bando di Invitalia.

Peraltro, le imprese devono tenere presente che il credito d'imposta abbraccia tutto il 2020 per l'effettuazione delle spese, mentre il bando Impresa Sicura riguarda un periodo di pochi mesi. Gli esercenti arti e professioni, invece, sono esclusi dal bando Impresa Sicura e possono solamente attendere il credito d'imposta.

### Tabella di confronto

	<b>Impresa Sicura</b>	<b>Credito d'imposta al 50%</b>
<b>Beneficiari</b>	Imprese	Imprese e soggetti esercenti arti e professioni
<b>Spese ammissibili</b>	- Acquisto di dispositivi di protezione individuale	- Acquisto di dispositivi di protezione individuale - Sanificazione - Acquisto di barriere e pannelli protettivi
<b>Periodo di validità delle spese</b>	Dal 17 marzo 2020 alla presentazione della domanda di rimborso	Periodo d'imposta 2020
<b>Tipologia di incentivo</b>	Rimborso del <b>100%</b> a fondo perduto fino a 150 mila euro per impresa (massimo 500 euro per addetto)	Credito d'imposta del <b>50%</b> fino a un massimo di 20 mila euro
<b>Operatività</b>	Prenotazione fondi basata sull'ordine cronologico a partire dalle ore <b>9:00</b> dell' <b>11 maggio 2020</b>	In attesa di un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
<b>Fondi a disposizione</b>	50 milioni di euro	50 milioni di euro



## Finanziamenti

Fino a 150.000 euro

## Impresa Sicura: al via le domande per il rimborso di mascherine e disinfettanti

Dall'11 al 18 maggio le imprese possono accedere ai benefici del bando "Impresa Sicura" ed effettuare la richiesta per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: mascherine, guanti, camici, calzari, detergenti e soluzioni disinfettanti. La prenotazione del rimborso può essere effettuata tramite lo sportello informatico dedicato di Invitalia, secondo una procedura che si articola in tre fasi successive. L'importo massimo rimborsabile è di 500 euro per ciascun addetto dell'impresa richiedente e fino a 150.000 euro per impresa.

Tutto pronto per la **fase 1** del bando **Impresa Sicura**. Dalle ore 9:00 dell'11 maggio è possibile inviare la prenotazione per il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica **COVID-19**. Le domande devono essere inviate attraverso l'apposito sportello informatico di Invitalia.

**Leggi anche** Impresa Sicura: rimborsi al 100% per l'acquisto di mascherine e disinfettanti

### Soggetti beneficiari

Impresa Sicura si rivolge a **tutte le imprese**, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

- regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle imprese;
- con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Ne sono **esclusi** i liberi professionisti in quanto non la norma di riferimento, rappresentata dall'articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), stabilisce che il contributo per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale è erogato "allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus".

In riferimento alle **imprese estere**, rientrano tra i soggetti ammissibili quelle che hanno una sede secondaria

in Italia e, pertanto, sono iscritte al Registro delle imprese.

### Spese ammissibili

Le risorse messe a disposizione del bando ammontano a **50 milioni di euro** (fondi Inail, art 43.1 D.L. Cura Italia) e saranno utilizzate per rimborsare le spese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Precisamente riguarda l'acquisto di:

- **mascherine** filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- **guanti in lattice**, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la **rilevazione della temperatura corporea**;
- **detergenti e soluzioni** disinfettanti/antisettici.

L'importo massimo rimborsabile è di **500 euro** per ciascun addetto dell'impresa richiedente e fino a **150.000 euro** per impresa.

### Richiesta di rimborso

Il bando di Invitalia prevede 3 fasi:

- **Fase 1.** Le imprese interessate dovranno inviare la **prenotazione** del rimborso **dall'11 al 18 maggio 2020**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia;
- **Fase 2.** Successivamente sarà pubblicato sul sito dell'agenzia, l'elenco, in **ordine cronologico di arrivo**, delle imprese ammesse alla presentazione della domanda di rimborso;
- **Fase 3.** La domanda potrà essere compilata dalle ore 10:00 del 26 maggio alle ore 17:00 dell'11 giugno 2020 sempre attraverso procedura informatica.

I **rimborsi** saranno effettuati entro il **mezzo di giugno**.

Invitalia ha messo a disposizione online la Guida utente e il facsimile di domanda per le imprese che vogliono prenotare i rimborsi.

Le imprese interessate avranno così la possibilità di avere maggiori delucidazioni sulla fase di prenotazione del rimborso, i prerequisiti necessari, le modalità operative e altre informazioni utili.

Sempre attraverso lo sportello informatico dedicato è attiva anche la pagina di **test per la prenotazione**, che consentirà ai soggetti interessati di verificare il corretto funzionamento della propria dotazione informatica e le condizioni di visualizzazione.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Operativo dal 1° giugno

## Eurogruppo: dal MES finanziamenti a tasso ridotto per la sanità. Con quali regole?

di Giuseppe Rocco - Esperto Economico

Dall'ultima riunione dell'Eurogruppo arriva l'accordo sul ricorso alle linee di credito del Meccanismo europeo di stabilità - MES per il sostegno degli Stati membri colpiti dall'emergenza sanitaria e economica da Coronavirus. Se l'Italia volesse usufruirne si tratterebbe di una cifra pari a circa 37 miliardi di euro. Lo strumento, valido fino al 31 dicembre 2022, senza condizionalità particolari ma con vigilanza della Commissione UE sull'uso delle risorse per la sanità, sarà operativo dal 1° giugno e si aggiunge all'allentamento del patto di stabilità, al SURE e ai finanziamenti BEI per fronteggiare gli effetti provocati dall'emergenza pandemica. Sempre in ambito Covid-19, al termine della conferenza stampa di The State of The Union, il presidente del Consiglio UE, Charles Michel, ha dichiarato che è necessario una sorta di Piano Marshall per la ripresa dell'Europa, i cui driver principali dovrebbero essere il Green Deal e l'Agenda digitale.

Nuova tappa nell'elaborazione della risposta europea alla crisi da **Covid-19** che rappresenta, così come sottolineato nelle recentissime previsioni di primavera pubblicate da Bruxelles, uno shock violento con conseguenze socioeconomiche molto gravi. L'**Eurogruppo** dell'8 maggio rivede il **MES** per sostenere il finanziamento interno di finanziamenti diretti e indiretti dei costi sanitari, di cura e di prevenzione dovuti alla crisi epidemiologica.

Lo strumento, valido fino al 31 dicembre 2022 (possibili sono però proroghe successive), con una dotazione di 240 miliardi di euro, sarà operativo dal 1° giugno e si aggiunge all'allentamento del patto di stabilità, al **SURE** e ai finanziamenti **BEI** per fronteggiare gli effetti provocati dall'emergenza pandemica.

Per quel che riguarda il **Recovery Fund** (che dovrebbe valere tra i 1500 e i 2000 miliardi), fortemente auspicato dal Presidente del Consiglio Conte, occorre aspettare le prossime tappe con un prossimo Eurogruppo il 15 maggio e un Ecofin il 19 maggio.

### Per l'UE serve di un "Piano De Gasperi"

Sempre attingendo alle previsioni di primavera, per l'Eurozona il **calo del Pil** nel 2020 è stimato essere del 7,7% e per l'Ue del 7,4%, ma nel 2021 è previsto un rimbalzo importante: +6,3% nella zona euro e +6,1% nell'Unione (rispetto alle previsioni autunnali, i dati sono stati rivisti al ribasso di circa 9 punti).

Così come viene rimarcato si tratta di una recessione di tipo simmetrico nell'UE, poiché la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, ma secondo le previsioni sia il **calo della produzione** nel 2020 (dal -4,2 % in Polonia al -9,7% in Grecia) che l'ampiezza del rimbalzo nel 2021 saranno marcatamente diversi.

La ripresa economica di ciascuno Stato membro dipenderà non solo dall'evoluzione della pandemia in quel determinato Paese, ma anche dalla struttura di

ciascuna economia e dalla capacità di ognuna di rispondere con politiche di stabilizzazione. Data l'interdipendenza delle economie dell'UE, la dinamica della ripresa in ciascuno Stato membro inciderà anche sul vigore della ripresa degli altri Stati membri.

Per quel che riguarda l'**Italia** le stime economiche della Commissione UE che vedono il Pil italiano contrarsi del 9,5% quest'anno, e rimbalzare al 6,5% l'anno prossimo. Diviene necessario allora, ha sottolineato **Paolo Gentiloni** intervenendo alla conferenza fiorentina The State of The Union, introdurre accanto ad una politica monetaria comune una **politica di bilancio comune**.

Come ha proposto nell'ambito dello stesso evento il presidente del Consiglio UE, **Charles Michel**, è necessario una sorta di Piano Marshall per la ripresa dell'Europa post Coronavirus, che nella fattispecie UE si potrebbe probabilmente chiamare come Piano De Gasperi, in omaggio a uno dei contributori chiave all'implementazione del piano per ricostruire l'Europa dopo la Seconda guerra mondiale. I due principali driver del progetto dovrebbero essere il **Green Deal** e l'**Agenda digitale**, prosegue Michel.

### Debito pubblico italiano

Importante considerare anche la situazione della nostra finanza pubblica "sotto la lente" di Bruxelles. Le previsioni di primavera stimano un deficit nel 2020 dell'11% che si ridurrebbe nel 2021 al 5,5%. Il debito invece, "stabile" al 134,8% nel 2019, "raggiungerà il 159% nel 2020 e scenderà al 153,5% nel 2021, principalmente per dinamiche del Pil".

L'avanzo primario sarà "negativo per la seconda volta dall'adozione dell'euro, pesando fortemente sul debito nel 2020. Nel complesso però il debito pubblico dell'Italia, malgrado i rischi, sottolinea la Commissione europea, rimane **sostenibile nel medio**

**termine**, considerando anche “importanti fattori mitiganti”. In particolare, anche se la posizione debitoria si è deteriorata come risultato della crisi prodotta dal Coronavirus, il rapporto tra debito e Pil nello scenario di base è previsto su una traiettoria sostenibile e discendente nel medio termine.

### Meccanismo europeo di stabilità per la pandemia

Nell'accordo raggiunto dai ministri delle Finanze UE si conferma che il ricorso alle linee di credito del MES sarà disponibile per **tutti** gli **Stati membri** dell'area dell'euro per importi del 2% del loro PIL alla fine del 2019 (se l'Italia volesse usufruirne si tratterebbe di una cifra pari a **circa 37 miliardi di euro**).

Il **tasso di interesse** previsto è particolarmente ridotto in considerazione della crisi eccezionale; il tasso annuale sarà dello 0,1%, con un costo una tantum di 0,25% e costo annuale di 0,005%. La durata massima dei prestiti, finalizzati esclusivamente a sostenere le spese dirette e indirette per la crisi sanitaria, sarà decennale.

Così come era stato chiarito dalla lettera inviata la sera prima al Presidente Centeno dai commissari Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni, sarà **senza condizionalità** particolari con una vigilanza della Commissione solo sull'uso delle risorse.

Non dovrebbe essere quindi necessario il Memorandum di intesa per accedere ai prestiti, ma i Paesi richiedenti dovranno semplicemente compilare un “template”, un modulo con la lista delle voci di spesa ammissibili.

La sorveglianza e il monitoraggio dovrebbero essere commisurati alla natura dello shock simmetrico causato dal Covid-19, ovvero l'intensità della sorveglianza sui conti dovrebbe essere commisurata e proporzionata alla severità delle difficoltà finanziarie incontrate e dovrebbe tenere in considerazione la natura dell'assistenza finanziaria ricevuta.

---

Successivamente alla crisi sanitaria gli Stati membri dell'area dell'euro che li hanno utilizzati rimarrebbero in ogni modo impegnati a **rafforzare i fondamenti economici e finanziari**, coerentemente con i quadri di coordinamento e sorveglianza economica e fiscale della Ue, compresa l'eventuale flessibilità applicata dalle competenti istituzioni europee.

---

### Risposte alla Corte di Karlsruhe

Passando dalla politica fiscale alla politica monetaria

continua a tenere banco la recente pronuncia della **Corte Costituzionale tedesca** sulle decisioni assunte dalla Banca Centrale Europea in tema di **Quantitative Easing** prima della pandemia.

La Corte di giustizia europea ha diffuso uno specifico comunicato stampa con cui ribadisce la propria competenza esclusiva a constatare che un atto di un'istituzione dell'Unione è contrario al diritto dell'Unione, per garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

Nel sottolineare poi che la sua prassi è quella di non commentare mai una sentenza di un organo giurisdizionale nazionale, ricorda però in linea generale che, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale dalla Corte Ue vincola il giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.

**Christine Lagarde** ha poi ricordato che la BCE rende conto al Parlamento europeo e ricade sotto la giurisdizione della Corte di giustizia per cui proseguirà nel fare qualsiasi cosa sia necessaria nel perseguire il proprio mandato ancor più in un frangente critico come quello attuale che ha definito come il “momento Schuman” della propria generazione che ha ricevuto il testimone dell'integrazione europea.

E lo spirito di Schuman e dei padri fondatori è stato rievocato anche nella lettera scritta dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, dal Presidente dell'Europarlamento David Sassoli e dalla la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in occasione del 70esimo anniversario del discorso di Robert Schuman sulla cooperazione tra Paesi europei. Tornando alla Lagarde, intervenendo poi alla conferenza The State of The Union, ha sottolineato come nello scenario medio della BCE si prevede un fabbisogno di finanziamento pubblico aggiuntivo nell'area dell'euro quest'anno derivante dalla recessione e dalle misure fiscali richieste per contrastare la crisi che potrebbe superare il 10% del Pil dell'area dell'euro.

Ciò porterebbe all'**emissione aggiuntiva di debito** a causa della pandemia fra **1000 e 1500 miliardi di euro** nel solo 2020. Poiché nessuno è responsabile di questa crisi, sottolinea ancora la Lagarde occorre garantire che non ci siano vincoli indebiti a limitare le risposte politiche. Non tutti i paesi devono reagire allo stesso modo ma ognuno deve essere in grado di rispondere come necessario.

**Impresa**

Effetti del lockdown

## COVID-19 e decadenza del marchio: quando è giustificabile il mancato uso

di Cristina Bellomunno - Avvocato, of counsel, Legalitax Studio Legale e Tributario

Il lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 pare, per il momento, essersi allentato con l'avvio della Fase 2. Tuttavia, il fermo di moltissime attività, oltre ad aver creato inevitabili conseguenze sotto il profilo economico, potrebbe determinare, indirettamente, la perdita di valore del marchio aziendale e dubbi sulle possibili conseguenze derivanti dal "non uso", tra cui la decadenza. Verificare se il mancato utilizzo è indipendente dalla volontà del titolare del marchio potrebbe così salvare il marchio dalla dichiarazione di invalidità. Quando sussiste il "motivo legittimo" del mancato uso del marchio?

La registrazione di un **marchio d'impresa** garantisce al suo titolare il monopolio su quel segno (e sui segni simili) per prodotti uguali o affini. I marchi, tanto nazionali quanto comunitari, hanno una durata di 10 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di registrazione. Dopo tale periodo essi possono essere rinnovati (potenzialmente all'infinito) per un periodo di pari durata.

**Leggi anche** [Coronavirus: al via le attestazioni per la sussistenza di cause di forza maggiore](#)

### Decadenza per non uso

Al fine di evitare che il **registro marchi** sia popolato da segni che in realtà non vengono utilizzati (o non vengono utilizzati abbastanza), impedendo però - per il solo fatto di essere registrati - l'uso da parte di terzi di segni uguali o simili per prodotti o servizi uguali o affini, il legislatore (nazionale e comunitario) ha previsto l'istituto della decadenza per non uso (art. 24 codice proprietà industriale e art. 58, comma 1, regolamento UE 2017/1001): in altri termini un marchio **non usato abbastanza** entro un certo periodo di tempo **non è più valido**.

La normativa nazionale e comunitaria, dunque, prevedono che una volta che il marchio sia stato concesso esso debba formare oggetto di "**uso effettivo**" entro **cinque anni** dalla sua concessione, pena la decadenza del marchio (ossia la sua eliminazione dai registri). Tale uso non deve essere sospeso per un periodo di cinque anni, pena - anche in questo caso - la decadenza per non uso. Se però il mancato uso o la sua sospensione dipendono da un "motivo legittimo" la decadenza non opera.

### Uso effettivo del marchio

Tra le principali questioni interpretative collegate a queste norme vi è quella di stabilire quando l'uso si può dire "effettivo" e quando si può parlare di "motivo legittimo".

La giurisprudenza ripudia la fissazione di regole minime in relazione ai requisiti (anche quantitativi) di uso del segno sufficienti ad escludere la decadenza, preferendo, invece, di volta in volta, valutare i vari **elementi del caso concreto** e considerandoli con una valutazione complessiva: **fatture di vendita**; estensione territoriale dell'uso; mercato di riferimento, tipologia di beni o servizi.

Così è di immediata evidenza che non si potrà dimostrare l'uso effettivo di un marchio registrato per biscotti tramite l'esibizione in giudizio del medesimo numero di fatture che potrebbero essere sufficienti a dimostrare l'uso effettivo di un marchio per auto di lusso o per un farmaco destinato alla cura di una malattia rara.

Anche l'**uso pubblicitario** del segno può contribuire a dimostrare l'uso effettivo ma, secondo la giurisprudenza maggioritaria, inclusa quella comunitaria (Corte di Giustizia 11 marzo 2003, causa C-40/01, caso «Ansul» e Corte di Giustizia 27 gennaio 2004, C-259/2002, caso «La Mer»), solo quando detto uso pubblicitario sia comunque collegato o quantomeno prodromico alla vendita effettiva del prodotto ed in ogni caso quando sia accompagnato anche da altri elementi che dimostrano che l'uso del segno è volto a distinguere sul mercato un certo prodotto come proveniente da una determinata fonte produttiva.

Tale soluzione porta a ritenere, ad es., che non sarebbe possibile asserire di avere effettuato un uso effettivo del marchio solo per avere pubblicato sui social network, indipendentemente dal numero di followers, l'immagine del marchio stesso, oppure per avere mantenuto on line un sito aziendale senza la funzionalità di e-commerce, oppure per avere inserito la funzione di e-commerce ma in una piattaforma non specificatamente destinata al consumatore nazionale (in questo senso Corte di Giustizia 12 luglio 2011, C-324/09, caso «Oréal», nonché due sentenze emesse,

rispettivamente, da Trib. Milano, 11 giugno 2018 e da Trib. Roma, 4 marzo 2019).

### Motivo legittimo e mancato uso del marchio

Sulla questione di cosa possa ritenersi un “motivo legittimo” (idoneo a giustificare il non uso per evitare la decadenza del marchio) genericamente si può affermare che rientrano tra di essi i motivi che, pur dipendendo dalla volontà del titolare del marchio, possono considerarsi legittimi: ad es. è motivo legittimo l'esistenza di una **massiccia contraffazione** che impedisce di vendere a condizioni economicamente vantaggiose ma non lo è l'assenza di mezzi finanziari, rischio che rientra nella normale attività di impresa.

A maggior ragione, sono motivi legittimi quelli che non dipendono dalla volontà del titolare del marchio, come ad es. una guerra o il divieto (magari sopravvenuto) di produzione di un certo prodotto oppure il mancato rilascio di un'autorizzazione amministrativa. Con riferimento al mancato uso di un marchio per farmaci, dipendete dal protrarsi di una sperimentazione clinica e quindi conseguente alla mancata concessione della autorizzazione in commercio, va segnalata Corte di Giustizia, 3 luglio 2019, C-668/17, caso «Viridis Pharmaceutical». In tale caso, la Corte, pur confermando in astratto che la realizzazione di una sperimentazione clinica può, in sé, costituire motivo legittimo del

mancato uso di un marchio ne ha, nel caso sottoposto al suo esame, escluso la legittimità proprio in ragione delle particolari circostanze verificatesi: ed infatti, secondo la Corte, il titolare del marchio aveva

i) registrato prematuramente il marchio sebbene vi fosse una forte incertezza sia sulla data che sulla possibilità di commercializzazione del prodotto designato da tale marchio;

ii) vi era stato un investimento insufficiente, alla luce delle specificità del settore di riferimento, per superare le asserite difficoltà durante la sperimentazione clinica;

iii) la domanda di sperimentazione clinica era intervenuta più di tre anni dopo la registrazione del marchio contestato.

### Covid-19 e prolungamento del lockdown

Alla luce di quanto sopra, ove il non uso fosse dipendente (anche in parte) dal prolungamento del lockdown, a causa dell'emergenza Covid-19, conseguente a provvedimento governativo e quindi **indipendente** dalla **volontà del titolare del marchio**, ciò potrebbe avere un importante rilievo nella valutazione della sussistenza del “motivo legittimo” che ha determinato (o contribuito) al non uso del segno, potendo così - in certe situazioni - salvare il marchio dalla dichiarazione di invalidità.



Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.